NUOVE NORME SULLA NEGOZIAZIONE E LA CESSIONE DI VALUTE ESTERE ALLO STATO

Art. 5

I titolari dei conti in valuta estera aperti ai sensi del presente decreto-legge sono tenuti ad offrire in cessione all'Ufficio italiano dei cambi non oltre il secondo giorno feriale successivo a quello in cui scadono i termini indicati negli articoli precedenti, le valute estere non utilizzate. L'Ufficio italiano dei cambi ne effettua l'acquisto sulla base del minor corso ufficiale di cambio accertato nel periodo intercorso fra il giorno di accreditamento nel conto e il giorno della effettiva offerta in cessione. Senza pregiudizio delle sanzioni previste al successivo art. 7 il tasso di cambio determinato ai sensi del comma precedente si applica anche alle cessioni delle valute estere offerte dopo decorso il termine indicato al primo comma e di quelle gia' accreditate nei conti previsti dai precedenti articoli ed utilizzate per le operazioni indicate al primo comma dell'art. 2, le quali per qualsiasi ragione non si siano perfezionate.

Versione in vigore dal 29 luglio 1955, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato
Estremi	Decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1955

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-sulla-negoziazione-e-la-cessione-di-valute-estere-allo/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it